

## **AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI COOPERAZIONE**

*Proposta non vincolante ai soci cooperatori di aumento della propria quota di capitale sociale di cooperazione*

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

**MILANO – 05/05/2018**

Il Consiglio di Amministrazione di enostra ha deciso, con verbale del 27 aprile 2018, di proporre ai soci che aderiranno all'iniziativa di sottoscrivere un aumento della propria quota di capitale sociale di cooperazione, al fine di supportare patrimonialmente e finanziariamente la cooperativa enostra per l'implementazione del Piano Industriale e di fusione con la cooperativa Retenergie.

L'iniziativa ha le seguenti caratteristiche:

- è rivolta ai soci operatori e ai soci sovventori, iscritti al Libro soci di enostra al momento della sottoscrizione del capitale, e ai non soci che siano però titolari di un contratto di fornitura
- l'importo minimo di sottoscrizione è di €50,00 (cinquanta/00) per l'acquisto di due quote di valore nominale pari a €25,00 (venticinque/00)
- l'importo massimo di sottoscrizione, tenendo conto del valore delle quote già detenute a Libro soci, non può eccedere i €5000,00 (cinquemila/00)
- l'obiettivo di raccolta per questo aumento di capitale è di €150.000,00 (centocinquantamila/00)
- il termine per l'adesione è il 30 giugno 2018
- le modalità di sottoscrizione prevedono l'invio da parte dei soci aderenti di una mail con l'indicazione dell'importo versato e copia del bonifico effettuato sul conto deposito della cooperativa (IBAN IT23X0501801600000012144754).
- la cooperativa rilascerà un'attestazione del possesso di partecipazione azionaria che indichi il valore totale delle quote a Libro soci
- la detenzione delle azioni di cooperazione non ha una scadenza prestabilita

### **Oggetto del conferimento**

Le azioni di cooperazione in sottoscrizione sono definite dall'Articolo 6 "Partecipazioni sociali" dello Statuto:

1. *La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.*
2. *Ogni azione ha un valore nominale pari a venticinque euro.*
3. *Dal libro dei soci deve risultare, che ciascun socio sia sempre titolare di almeno due azioni.*
4. [...]
5. *Le azioni dei soci operatori non possono formare oggetto di comproprietà, né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli di qualsiasi natura.*

### **Rendimento delle azioni di cooperazione**

L'Articolo 36 comma 2 dello Statuto sancisce che l'utile risultante dal bilancio di esercizio, al netto delle destinazioni di cui al comma 1 (riserva legale e fondo mutualistico per la cooperazione), può essere distribuito ai soci operatori a titolo di dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Le azioni di cooperazione possono dunque offrire un rendimento nei limiti riportati nell'Articolo 36 e secondo i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2433 Cod.Civ. in particolare:

*"Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. I*

*dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.”*

### **Durata del conferimento**

Le azioni di cooperazione non hanno una scadenza prestabilita. Il conferimento può venire meno nei seguenti casi:

- Recesso del socio, per l'intera partecipazione (Art 10.3)
- Cessione parziale alla cooperativa, ad altri soci o non soci autorizzata dal Consiglio di Amministrazione (Art 7.1,2,3). Dal libro dei soci deve comunque risultare, che ciascun socio sia sempre titolare di almeno due azioni.

In caso di rimborso totale o parziale, la quota di liquidazione del socio uscente o cedente parte delle azioni di cooperazione sarà pari al valore nominale delle azioni eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale o maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale stesso.

In caso di rimborso il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale vi è stato lo scioglimento del rapporto sociale. Il consiglio di amministrazione può acquistare e rivendere o rimborsare azioni della cooperativa, previa fissazione del relativo prezzo con apposita deliberazione consiliare.